

FONDO DI GARANZIA AGGIUNTIVA PER FAVORIRE MAGGIORI LINEE DI CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Articolo 1 – Finalità

1. Gli enti pubblici firmatari istituiscono un *Fondo intersettoriale provinciale* utilizzabile per la concessione di garanzie aggiuntive su finanziamenti accesi da piccole e medie imprese¹ e garantiti da Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi (in seguito "Confidi"), con lo scopo di facilitare l'accesso al credito a breve e a medio termine delle imprese.

2. A tal fine, essi si impegnano a versare, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, l'importo concordato.

3. Possono usufruire del presente intervento le imprese iscritte al Registro Imprese, operanti ed attive, con sede legale e/o unità locale e operativa nella provincia di Ferrara ed in regola con il diritto annuale, appartenenti ai settori:

- agricoltura;
- industria;
- commercio, turismo e servizi;
- artigianato;
- cooperazione;

che accedono a finanziamenti garantiti dai seguenti Confidi:

- Agrifidi
- Ascom Fidi Emilia Romagna s.c.
- Confartigianato Fidi
- Confidi Romagna e Ferrara S.C.a. r.l.
- Cooperfidi Soc. coop.
- Cooperativa di Garanzia Confidi Prof
- Cofiter Confidi Terziario Emilia Romagna soc. coop.
- Eurofidi s.c.p.a.
- Unifidi Emilia Romagna soc. coop. a r.l.

Articolo 2 – Definizioni

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1

Così come definite dalla Raccomandazione della Commissione CE del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE pubblicata sulla G.U.U.E. L 124/36 del 20.5.2003, recepita con D.M. del 18/4/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005. Sono considerate microimprese, piccole e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo bilancio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Se l'impresa è associata o collegata, i dati dei dipendenti ed i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

- a) *Garanzia aggiuntiva*, indica la garanzia prestata dal Fondo, della durata massima di 24 mesi, che si somma a quella prestata dal Confidi (art. 9);
- b) *Garanzia diretta*, indica la garanzia prestata dai Confidi a favore dei soggetti che concedono i finanziamenti;
- c) *Finanziamenti*, indica i finanziamenti bancari concessi alle PMI in forma di credito a breve-medio termine con durata massima di 60 mesi.

Art. 3 – Modalità di intervento

1. L'intervento del *Fondo intersettoriale provinciale* consente l'aumento della garanzia concessa dal Confidi nella misura pari al 50% della stessa con un tetto massimo, in ogni caso, di 20 punti percentuali, su finanziamenti che soddisfino i seguenti requisiti:

- il finanziamento deve essere finalizzato a far fronte ad esigenze di liquidità di breve e medio periodo, con durata massima di 60 mesi, fermo restando il termine massimo di 24 mesi per l'intervento di garanzia attivato attraverso il fondo;
- l'importo massimo del finanziamento può essere definito dai Confidi, in ragione delle reali esigenze delle imprese, ma comunque la parte coperta anche dalla garanzia del Fondo non potrà essere superiore ad euro 50.000,00;
- i finanziamenti dovranno essere erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Gli importi versati dai Comuni saranno destinati esclusivamente alle operazioni di imprese aventi sede legale e/o unità locale e operativa nel comune di riferimento. In tal caso, essi interverranno con una garanzia ulteriore pari al 50% dell'intervento del Fondo.

2. I Confidi applicheranno il moltiplicatore definito sulla base degli accordi presenti e futuri con l'istituto di credito.

3. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, mediante un relativo atto di erogazione.

4. Il presente intervento è applicabile anche alle operazioni bancarie già in essere, alle medesime condizioni precedentemente indicate.

Articolo 4 – Regime di aiuto

L'intervento è realizzato applicando:

- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)²;
- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)³.

Articolo 5 – Ripartizione del Fondo

2

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

3

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Il Fondo (composto dalle risorse di Camera di Commercio, Provincia e dei Comuni aderenti) sarà ripartito tra i Confidi che ne faranno richiesta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, la cui presentazione potrà avvenire direttamente presso gli uffici camerali, ovvero mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata con firma digitale.

Articolo 6 – Gestione del Fondo

La Camera di Commercio di Ferrara gestisce il *Fondo intersettoriale provinciale* con il supporto di un Comitato Tecnico composto da cinque rappresentanti così ripartiti: un rappresentante per la Camera di Commercio, uno per la Provincia e tre per i Comuni (suddivisi in macroaree: alto, medio e basso ferrarese).

Il Comitato tecnico monitora l'utilizzo del Fondo e, attraverso la redazione di appositi verbali, segnala alla Camera di Commercio, in quanto Ente gestore, che si farà carico di informare periodicamente gli Enti interessati, il graduale utilizzo delle risorse disponibili, nonché la necessità di disporre eventuali ristorni a favore degli istituti di credito in caso di insolvenza.

Il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 1, viene versato su un conto corrente bancario intestato "Fondo di garanzia per favorire maggiori linee di credito alle PMI della provincia di Ferrara" e gestito nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale della Camera di Commercio, che assume il ruolo di "collettore". Gli interessi, al netto degli oneri fiscali e delle spese bancarie, rimarranno nella disponibilità del Fondo.

Articolo 7 – Monitoraggio del Fondo

1. I Confidi dovranno segnalare, con cadenza mensile, comunque entro e non oltre il 3 del mese successivo, alla Camera di Commercio di Ferrara, da sottoporre all'attenzione del Comitato Tecnico, le pratiche di finanziamento concesse indicando:

- l'elenco delle imprese beneficiarie della garanzia aggiuntiva con dichiarazione di avere raccolto, per ogni impresa, tutta la documentazione necessaria per la concessione della stessa (come più avanti specificata);
- la proposta di utilizzo del plafond assegnato.

2. Alle medesime scadenze sopra richiamate, e, successivamente al 31 dicembre 2010, ogni 3 mesi, dovrà essere fornito alla Camera, da parte dei Confidi, il quadro sull'andamento delle eventuali insolvenze e delle conseguenti escussioni del plafond attribuito a valere sul Fondo e l'elenco dei finanziamenti conclusi per il ripristino delle disponibilità del Fondo.

3. Al termine di tutte le operazioni ammesse alla garanzia aggiuntiva (quindi al più tardi il 31 dicembre 2012) i Confidi dovranno predisporre un consuntivo dell'attività svolta.

4. Gli enti erogatori si riservano la facoltà di decidere se reintrodurre la propria erogazione al netto delle eventuali escussioni ovvero se lasciarli in tutto o in parte nel Fondo (che in tal caso diverrebbe un fondo di rotazione) a disposizione dei Confidi stessi per le medesime o altre finalità da stabilirsi.

Art. 8 - Istruttoria

1. Il Confidi è responsabile della regolarità e della legittimità delle procedure adottate, nonché della conformità delle domande alle finalità dell'intervento della presente convenzione.

A tal fine, il Confidi provvede all'istruttoria delle richieste pervenute dalle imprese e raccoglie la documentazione necessaria al perfezionamento della pratica.

Il Confidi, inoltre, in fase di istruttoria, dovrà verificare presso la Camera di Commercio che l'eventuale beneficiario dell'intervento sia in regola con il pagamento del diritto annuale e dovrà acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari. Il Confidi si impegna, infine, a comunicare all'impresa l'ammontare dell'equivalente sovvenzione lorda ai fini delle successive dichiarazioni "de minimis".

2. La garanzia aggiuntiva verrà concessa fino ad esaurimento del plafond.

Articolo 9 - Attivazione del Fondo. Inefficacia della garanzia aggiuntiva

1. La garanzia aggiuntiva potrà essere escussa al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa, con preventiva escussione della garanzia prestata dal Confidi. Il Fondo, quindi, interverrà qualora la garanzia prestata dall'impresa e dal Confidi sia insufficiente.
2. La garanzia aggiuntiva è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Confidi avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
- 3 La garanzia aggiuntiva è altresì inefficace qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all'art. 3 (Modalità di intervento).